

COMUNE DI GERRA VERZASCA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE STRADE

Disposizioni generali

Articolo 1: Base legale e scopo.

- 1) Il presente regolamento ha la sua base legale nell' articolo 1 della Legge cantonale sulle strade, nonché nelle norme della Legge organica comunale e nel Regolamento comunale del 12.3.1974. Lo scopo del presente regolamento è quello di assicurare, nell' interesse generale, la libertà e la sicurezza di transito sulle strade pubbliche.

Articolo 2: Definizione e campo d' applicazione.

- 1) Ai sensi del presente regolamento sono strade pubbliche unicamente quelle di proprietà del Comune.
- 2) Con il consenso degli enti interessati - Patriziato, Parrocchia, Consorzi raggruppamento terreni - il presente regolamento è pure applicabile alle strade di questi enti la cui manutenzione è effettuata dal Comune.

Norme di polizia

Articolo: 3: Transito sulle strade.

- 1) Il transito con veicoli a motore o trainati sulle strade pubbliche, deve essere adattato alla struttura particolare di ogni singola strada specie per quanto concerne il sottofondo, il tipo di pavimentazione, i ponti e i tombini.
- 2) Chiunque transita sulla strada, deve adeguarsi ai cartelli indicatori che limitano il peso, la velocità o che indicano altre prescrizioni.
- 3) Chi trasgredisce a queste norme è responsabile dei danni immediati e futuri alle strade e loro manufatti.

Articolo: 4 Sorpasso del peso indicato dai segnali.

- 1) Il permesso speciale di circolazione per trasporti il cui peso oltrepassa il limite dei segnali di carico stradale, deve essere chiesto al Municipio 15 giorni prima.
- 2) Il Municipio concedendo tale autorizzazione solo in casi eccezionali, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il transito sulla strada avvenga in altro modo o con un automezzo adatto al limite di peso indicato.
- 3) Il Municipio, concedendo l' autorizzazione, stabilirà l' itinerario da seguire, le misure da prendere per assicurare la sicurezza della circolazione pubblica e per evitare danni alle strade, ai manufatti, ecc.
- 4) Il Municipio stabilirà pure una cauzione non inferiore ai Fr. 500.--, da versare alla Cassa comunale al momento della concessione dell' autorizzazione.
- 5) Il proprietario dell' automezzo dovrà, in ogni caso, assumersi ogni responsabilità per danni alla strada e alla proprietà privata, derivanti dal transito con carico superiore a quello indicato dalla segnaletica.

Articolo 5: Divieti vari.

- 1) Sulla strada è severamente proibito:
 - a) depositare o gettare rifiuti, immondizie, spurgli di prati, di campi, di giardini, oggetti o materiale di ogni genere;
 - b) stazionare, senza necessità, sulle strade con veicoli di ogni genere, comprese le attrezzature agricole;
 - c) di manomettere cippi di misurazione, segni di terminazione, cartelli indicatori, parapetti dei ponti, ed altre opere.
- 2) Nel confronti del trasgressori, saranno applicate le sanzioni stabilite dalla Legge organica comunale, ed altre leggi applicabili, oltre al risarcimento dei danni causati.
- 3) Per quanto riguarda la manomissione di punti fissi di misurazione e di segni di terminazione, sono applicabili i disposti della Legge generale sul registro fondiario.

Articolo 6: Lavorazione dei fondi.

- 1) Nella lavorazione dei fondi non si deve, per principio, uscire sulla strada.
- 2) Qualora fosse indispensabile uscire sulla strada, il proprietario o l' affittuario del terreno dovrà provvedere immediatamente ad un' accurata pulizia.
- 3) Nell' esecuzione dei lavori agricoli in vicinanza del ciglio, in particolare l' aratura, dovrà essere mantenuta la distanza necessaria dal limite della strada per non compromettere la struttura e la stabilità del ciglio.

Articolo 7: Uso della strada.

- 1) L' uso delle strade per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un permesso speciale, se conforme alla destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia.
- 2) E' in particolare subordinato a permesso:
 - a) l' apertura, l' ampliamento o la modificazione, anche soltanto dell' uso, degli accessi ai fondi;
 - b) l' immissione di acque nelle canalizzazioni della strada;
 - c) l' occupazione con costruzioni.

Articolo 8: Chiusura di strade per lavori.

- 1) Le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico, quando è indispensabile per l' esecuzione di lavori, previa autorizzazione del Municipio.

Articolo 9: Accessi.

- 1) La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico motorizzato o pedonale.
- 2) Se la formazione è possibile su diverse strade, l' accesso deve, di regola, essere fatto su quella gerarchicamente inferiore.
- 3) Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell' interesse della sicurezza e della fluidità del traffico.
- 4) Sono applicabili in merito le norme di attuazione del Piano regolatore.

Articolo 10: Scavi e costruzioni.

- 1) Chi intraprende scavi lungo la strada o a confine con la stessa, oppure costruzioni, deve fare in modo di non danneggiare la strada o mettere in pericolo la circolazione provocando franamenti di terreno o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano o mettendola altrimenti in pericolo.
- 2) Il Municipio può prescrivere appropriate misure di protezione.
- 3) Il proprietario interessato è responsabile degli infortuni e danni arrecati per sua negligenza; a lavoro compiuto ogni danno fatto alla proprietà comunale sarà da lui riparato a sua completa spesa.
- 4) Il ripristino della pavimentazione manomessa a seguito dell' esecuzione di scavi, avrà luogo -salvo casi particolari - da parte di una ditta specializzata designata dal Municipio, e le relative spese sono interamente a carico di chi ha eseguito i lavori di scavo.

- 5) Chi esegue scavi sulle strade è tenuto responsabile di ogni cedimento che avvenga nel campo stradale, fino a due anni dopo la fine dei lavori eseguiti. Le riparazioni che si rendessero necessarie, sono a suo completo carico.
- 6) Le costruzioni lungo le strade devono essere conservate in modo da non compromettere la sicurezza dei passanti; quelle che minacciassero pericolo, devono essere restaurate o demolite per ordine del Municipio a cura del proprietario.

Articolo 11: Ostacoli alla visuale.

- 1) Nell' interno delle linee di arretramento o di allineamento, sono vietati i depositi di materiale, le opere di cinta e gli impianti che impedendo la visuale minacciano la sicurezza del traffico; quelli che già vi fossero devono essere rimossi entro un congruo termine stabilito di volta in volta dal Municipio.

Articolo 12: Siepi morte.

- 1) Le opere di cinta lungo le strade devono ossequiare le norme della Legge edilizia e del Piano regolatore.
- 2) Sono vietate le cinte eseguite con materiali che possono facilmente ferire, come fili spinati, e i ferri acuminati.

Articolo 13: Siepi vive.

A - In generale

- 1) Nessuna siepe viva potrà essere piantata o mantenuta se non alla distanza di cm. 50 dal confine tra la proprietà privata e la strada. L' altezza massima è di ml. 1.50 da misurarsi dalla superficie del terreno più alto. Nei casi in cui il terreno privato fosse ad un livello inferiore alla strada, l' altezza della siepe viene misurata dal livello della strada.
- 2) Una volta all' anno le siepi vive devono essere tagliate e rimodate in modo che le norme di distanza e di altezza di cui sopra siano soddisfatte. Se ciò non viene eseguito dal proprietario, potrà farlo direttamente il Comune dopo un avviso scritto con il quale sarà assegnato un termine conveniente, ponendo le relative spese a carico dell' interessato.
- 3) Le siepi che all' entrata in vigore del presente regolamento non soddisfano l' altezza massima di cui sopra vanno convenientemente sistemate -compreso il taglio delle parti che invadono la strada o il marciapiede, o che hanno oltrepassato il confine- entro un congruo termine generale che sarà stabilito mediante ordinanza.

B - In prossimità di incroci o curve

- 1) Nelle curve e negli incroci tra strade pubbliche comunali e strade pubbliche comunali con strade cantonali, consortili o patriziali, nessuna siepe viva potrà essere piantata o mantenuta se non alla distanza di cm. 50 dal confine tra la proprietà privata e la strada. L' altezza massima è di cm. 80 misurata dalla superficie del terreno più alto.
- 2) Per la manutenzione e la sistemazione delle siepi all' entrata in vigore del presente regolamento, vale quanto esposto alla lettera A, cpv. 2 e 3.
- 3) Nei casi in cui il terreno privato fosse ad un livello inferiore alla strada, l' altezza della siepe viene misurata dal livello della strada.

Articolo 14: Piantagioni.

- 1) Le piantagioni eseguite sulle strade o piazze pubbliche non devono procurare immissioni eccessive ai fondi adiacenti.
- 2) Alla stessa stregua, le piantagioni eseguite sulla proprietà privata non devono procurare immissioni eccessive sull' area pubblica od essere di intralcio o pericolo per il libero passaggio pedonale o veicolare.
- 3) In prossimità di incroci di strade, lungo curve o ponti in cui la visuale è difficoltosa, i rami delle piante, come pure i tronchi delle piante stesse, dovranno distare da ml. 1.- a più metri dal ciglio stradale a dipendenza della visibilità.
- 4) I proprietari devono provvedere alla manutenzione, in modo che le condizioni suindicate siano sempre rispettate. Se ciò non viene eseguito dal proprietario, potrà farlo direttamente il Comune, dopo un avviso scritto indicante un congruo termine per l' esecuzione, e ponendo le spese a carico del proprietario.
- 5) Le piante che al momento dell' entrata in vigore del presente regolamento non soddisfano le condizioni indicate dal presente articolo, vanno convenientemente sistemate entro un termine generale che verrà stabilito dal Municipio mediante ordinanza.

Articolo 15: Colture in prossimità degli incroci stradali.

- 1) Per motivi di sicurezza della circolazione, per garantirne la stessa alle uscite, negli incroci stradali l' altezza delle colture dovrà essere limitata a cm. 80 per assicurare buone condizioni di visibilità. Nel misurare l' altezza si dovranno pure comprendere i materiali di copertura delle aiuole (tunnel di plastica).
- 2) Per colture di altezza superiore, misurata come al cpv. precedente, dovrà essere mantenuta una distanza dal ciglio stradale, in modo da garantire buone condizioni di visibilità, ritenuta una distanza minima da ml. 2.50 a ml. 1.- dal ciglio stradale e per una lunghezza massima di ml. 30.-.

Articolo 16: Posa di paraneve e di pluviali.

- 1) Per gli stabili confinanti con strade e marciapiedi e fatto obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti di adeguati paraneve in modo da evitare la caduta di lastroni di neve, e provvedere alla posa di adeguati pluviali che raccolgano le acque, le quali dovranno essere immesse nella canalizzazione comunale o disperse mediante pozzo perdente.
- 2) Il Municipio stabilirà le modalità mediante ordinanza municipale.

Norme finali e abrogative

Articolo 17: Tasse di cancelleria.

- 1) Per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento, il Municipio preleva una tassa di cancelleria di Fr. 20.--.

Articolo 18: Contravvenzioni.

- 1) Le contravvenzioni al presente regolamento e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di contravvenzione, secondo il Titolo IV della Legge organica comunale.

Articolo 19: Altre norme applicabili.

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento e in quanto compatibili con lo stesso, sono applicabili le norme della Legge sulle strade nonché le norme di attuazione del Piano regolatore.
- 2) Il Municipio è pure competente, caso per caso oppure mediante ordinanza municipale, ad adottare i necessari provvedimenti onde garantire il rispetto delle finalità e degli scopi prefissi dal regolamento e dalla legislazione federale e cantonale in materia stradale.

Articolo 20: Entrata in vigore.

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con l' approvazione del Dipartimento dell' Interno, ed abroga e sostituisce qualsiasi altra disposizione contraria e incompatibile.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale il 24.9.1984, ed approvato dal Dipartimento dell' Interno con risoluzione del 17.06.1985.

Il regolamento è aggiornato al 19.4.2001

(1) articolo modificato il 30.10.2000